IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LX - Serie V - Vol. VIII - Fasc. VIII - Agosto 1935

# ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

## ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

### Costituzioni Apostoliche.

I. **De Lulua et Katanga Centrali.** — Viene elevata al grado di vicariato apostolico la prefettura apostolica di Lulua e Katanga Centrale nel Congo Belga, affidata alle cure dei FF. Minori – 26 febbraio 1934.

II. **De Liberia.** — Si erige a vicariato apostolico la prefettura apostolica di Liberia, nell'Africa Occidentale, affidata alla Società di Lione per i Missionari d'Africa. – 9 aprile 1934.

III. **Nigeriae Septentrionalis.** — Si erige la nuova prefettura apostolica di Jos, dismembrando la prefettura apostolica di Nigeria Settentrionale, il cui nome è mutato in quello di Kaduna. – 9 aprile 1934.

IV. **De Queenstown et de Gariep.** — Il distretto di « North Glen Grey », nell'Africa Meridionale, viene distaccato dalla missione *sui juris* di Queenstown ed annesso alla prefettura apostolica di Gariep. – 9 aprile 1934.

V. **Promontorii Bonae Spei.** — Le isole di S. Elena, dell'Ascensione e di Tristan de Cunha vengono annesse al vicariato apostolico del distretto occidentale del Promontorio di Buona Speranza. – 9 aprile 1934.

VI. **De Stanley Falis.** — Si erige una Missione *sui juris* con le regioni di Beni e di Lubero nel Congo Belga, sotto il nome di Beni in Congo Belgico, affidata agli Agostiniani Assunzionisti della provincia belga. – 9 aprile 1934.

VII. **Argentina.** — Si provvede a nuove erezioni e circoscrizioni di diocesi e di provincie ecclesiastiche in Argentina, per meglio adeguarle ai confortanti sviluppi ivi raggiunti dalla Chiesa cattolica. – 20 aprile 1934.

VIII. **Manilana.** — Dismembrata la provincia ecclesiastica di Manila viene eretta la nuova provincia Caebuana. – 28 aprile 1934.

IX. **De Foumbam.** — La prefettura apostolica di Foumbam nell'Africa Centrale viene eretta in vicariato apostolico, affidato ai Preti del S. Cuore. – 28 maggio 1934.

X. **De Rajaburi.** — La Missione *sui juris* di Rajaburi, nel Siam, affidata alla Società di S. Francesco di Sales, viene elevata a prefettura apostolica. – 28 maggio 1934.

XI. **De Shenchow.** — La prefettura apostolica di Shenchow in Cina, affidata ai Passionisti, viene costituita in vicariato apostolico. – 28 maggio 1934.

XII. **De Uganda.** — Staccata dal vicariato apostolico di Uganda, affidato ai PP. Missionari d'Africa, la parte detta *Western Province*, viene eretto il nuovo vicariato apostolico del Ruwenzori, affidato agli stessi Padri. – 28 maggio 1934.

---

# NOTE DI DIRITTO CANONICO

## I.

## Concorso di più persone in uno stesso delitto.

Can. 2209, § 1. *Qui communi delinquendi consilio simul physice concurrunt in delictum, omnes eodem modo rei habentur, nisi adjuncta alicujus culpabilitatem augeant vel minuant.*

§ 2. *In delicto quod sua natura complicem postulat, unaquaeque pars est eodem modo culpabilis, nisi ex adjunctis aliud appareat.*

§ 3. *Non solum mandans, qui est principalis delicti auctor, sed etiam qui ad delicti consummationem inducunt, vel in hanc quoquo modo concurrunt, non minorem, caeteris paribus, imputabilitatem contrahunt, quam ipse delicti executor, si delictum sine opera commissum non fuisset.*

§ 4. *Si vero eorum concursus facilius tantum reddidit delictum, quod etiam sine eorundem concursu commissum fuisset, minorem imputabilitatem secum fert.*

§ 5. *Qui suum influxum in delictum patrandum opportuna retractatione abduxerit plene, ab omni imputabilitate liberatur, etiamsi executor delictum ob alias causas sibi proprias nihilominus patraverit; si non abduxerit plene, retractatio minuit, sed non aufert culpabilitatem.*

§ 6. *Qui in delictum concurrit suum dumtaxat officium negligendo, imputabilitate tenetur proportionata obligationi qua adigebatur ad delictum suo officio impediendum.*

§ 7. *Delicti patrati laudatio, fructuum participatio, delinquentis occultatio et receptatio, aliive actus delictum jam plene absolutum subsequentes, nova delicta constituere possunt, si nempe poena in lege plectantur; sed nisi cum delinquente de illis actibus conventum fuerit, non secumferunt delicti patrati imputabilitatem.*

È svolta in questo canone la dottrina e materia giuridica attinente *il concorso di più persone ad uno stesso delitto* ed il legislatore fissa in esso la norma giuridica, superando incertezze precedenti molteplici, superstiti nella dottrina (ancora) delle scuole giuridiche e dei codici di diritto civile (146). Non formula principii se non impersonandoli nei vari casi raccolti e decifrati nei 7 paragrafi di cui si compone. Seguiamo il metodo.

— § 1. *Qui communi delinquendi consilio simul physice concurrunt in delictum, omnes eodem modo rei habentur, nisi adjuncta alicujus culpabilitatem augeant vel minuant.*

Vari possono essere i motivi o cause che portano più agenti responsabili ad una medesima azione delittuosa. Il concorso può essere richiesto dalla materialità (147) stessa dell'azione o determinato da coefficienti soggettivi di vario genere: politici o negativi. In questo § 1 si considera solo il *concorso di più* come fatto, e perché due sono gli elementi essenziali del delitto, il dolo e il danno, il concorso all'azione delittuosa deve essere *morale* e *fisico*, per poter imputarsi. L'analisi dottrinale può considerare distinti questi due elementi, ma la realtà li unisce nel delitto e nella considerazione giuridico-penale. La cospirazione quindi dei molteplici agenti dev'essere *dolosa, esterna, efficace*, sicché il delitto che ne consequita possa dirsi col Canonico (*Del reato e della pena*, l. 1, c. 2, p. 238) « il risultato degli sforzi di tutti i condelinquenti collegati da un medesimo intento criminoso ». Vedi Cod. Pen. It., articoli 110-115.

Nella sua prima parte, il § 1 in argomento sancisce in questo senso la correità (148): *qui communi delinquendi consilio* — ecco l'elemento morale — *simul physice concurrunt in delictum* — ecco l'elemento fisico — *simul eodem modo rei habentur*. È affermata l'esistenza nei singoli della medesima (qualità, can. 2196, e quantità) imputabilità morale e penale. La misura di essa (o quantità) può variare, e ciò è oggetto della seconda parte e dei seguenti paragrafi.

Se alcuno concorra solo con uno degli elementi indicati, non intendendo od escludendo l'altro non è *correo*, il che si avrebbe, ad es., se alcuno eseguisce un'azione senza sapere che è coordinata al delitto (v. g., prestare un'arma), se alcuno esprime un voto, una tendenza o un desiderio, senza sapere e volere che diventino spinta efficace alla consumazione di un proposito delittuoso.

(146) Cfr. Wernz, VI, 45, 52, 53. Marchetti, op. cit., 103. D'Annibale, I, 320. Carrara, op. cit., § 435, seg.

(147) In senso metafisico, *entità*.

(148) *Correi* sono chiamati anche i soggetti di una obbligazione (due o più) solidale, che a sua volta può sorgere anche da *delitto* o *quasi-delitto*. Cfr. Gianturco, op. cit., § 65; Campi, *Diritti reali*, III, p. 30 seg.

Si ha il concorso di più e la correità conseguente solo nella esistenza di questa simultanea coordinazione d'intenti e di esecuzione (dolo e danno) al delitto *in esse*: non è necessario altro legame o vincolo morale (ad es., di società precedente, e basta questo perché si avveri il previsto dalla leg. 34, ffrr. *De injur.* «singulorum proprium est maleficium». Il che non esclude potersi (149) dar delitti che così sono di più, da essere come di una sola persona: ciò avviene quando nel nostro diritto è ritenuta colpevole la persona morale per se medesima, e soggetto unitario di pene: d'esempio sieno i Capitoli, i Conventi, le Confraternite ecc. (150). Cfr. canoni 2255, § 2, 2274, 2285, 2291, n. 1.

Il tipo esemplare di correo descritto in questa prima parte del § 1, pel quale la volontà e l'opera del singolo si fonde con altre in un'unico *propositum delinquendi* e in unica efficienza di esecuzione, in qualche maniera e misura si avvera negli altri sei paragrafi seguenti, come genericamente già viene indicato dalla seconda parte di questo § 1. E sono tolte le dubbiezze di cui anche il D'Annibale, 1, 290.

Di esso le fonti: il c. 17, C, XII, q. 2, dice dei complici d'un sacrilego «collectis *malitiae* suae sequacibus et *iniquitatis* complicibus» e il c. 34, C, XXIII, q. 8, di quelli in un omicidio «qui cum (hominem) impugnabant, volentes eum interficere, *similiter* poeniteant» et conf. c. 1 *De poenis*, V, 8, in Clem., etc. Vedi il canone 2331. Pel Dir. Rom. vedi i saggi offerti dal Ferrini in *Diritto Penale Romano*, cap. IX. — *...nisi adjuncta alicujus culpabilitatem augeant vel minuant.* Come dicemmo i correi possono non esser tali nella medesima misura. La differenza si desume dalla varietà del loro concorso all'opera criminosa, sia per parte dell'elemento morale, sia per parte del fisico. Una graduazione è già descritta, per la natura di questo concorso, nei singoli paragrafi seguenti, graduazione che può subire varii toni anche dall'accoppiamento di una forma di concorso con un'altra, il mandato, ad esempio, e la parte negativa prestata nell'abuso d'ufficio. Genericamente parlando, si può dire che il più e il meno offerto dalle forme di concorso al crimine perpetrato, si assommano nelle riconosciute figure di correo *principale* e *secondario*. Però la quantità che si cerca nella correità, oltre che nell'azione, deve identificarsi, a tenore del canone citato 2196 e del 2218, nel danno, lo scandalo, e nelle altre circostanze consimili. Varianti analoghe ammette il Cod. Pen. It., articolo 114.

§ 2. *In delicto quod sua natura complicem postulat, unaquaeque pars est eodem modo culpabilis, nisi ex adjunctis aliud appareat.*

Perché è la *consumazione* che dà il delitto perfetto, chiunque è necessario alla medesima è ugualmente *autore del delitto*. Del complice necessario, supposto il dolo, non è possibile chiedere se appartenga alla classe dei correi

(149) Una teoria romana sul concorso di più in un delitto, difficilmente può costruirsi fuori dei rapporti obbligatorii e analoga dottrina.

(150) Sole, op. cit., n. 12; Lega, n. 50; Wernz, loc. cit.

secondari (151). Il delitto non sarebbe senza di esso: giustamente qui è determinato che *unaquaeque pars est eodem modo culpabilis.*

Specie molteplici di delitti che richiedono simultaneamente più autori, offre il nostro diritto penale, aggiungendone a quelle conosciute dalle leggi civili. Oltre l'adulterio, e il matrimonio dei chierici negli ordini maggiori ecc. abbiamo la simonia, la ribellione *sediziosa* contro i superiori ecclesiastici ecc. Vedi i canoni 2331, § 2, 2351, 2388, 2392 ecc.

La complicità necessaria offre il tipo caratteristico della correità, di cui al § 1 di questo canone, perché il vincolo intercorrente fra i correi non è determinato semplicemente da concorso libero di volontà od eventuale di circostanze; ma dalla natura stessa dell'azione criminosa (152).

È detto al canone 6, C. I, q. 1, dei simoniaci: « dantem *pariter* et accipientem damnatio Simonis... involvit » come al canone 1 *De sent. exc.*, V, 10, in *Extrav. Comm.* sullo stesso crimine: « Et hanc sententiam (excommunicationis) ad promittentes et acceptantes, dantes et recipientes, duximus extendendam ». La *stessa* purgazione canonica per due adulteri è prescritta al canone 5, X, *De adulteris et stupro*, V, 16, cfr. il testo.

*Nisi ex adjunctis aliud appareat.* Le circostanze possono portare varianti almeno sulla *quantità* del delitto: quando, ad esempio, ad uno dei complici si debba maggior ferocia omicida, maggior danno prodotto oltre i limiti necessari alla consumazione del delitto, contributo più efficace di preparazione e di risoluzione ecc. Qualora portassero una *specie* nuova *concomitante*, come il sacrilegio, ad esempio, nella fornicazione del chierico di ordini maggiori, la colpevolezza dell'uno dei complici, sarebbe ancora più vero che *non eodem modo* dovrebbe misurarsi (cfr. 2218 e quanto sopra al § 1 è detto). Non varrà la *qualità* del *delitto*, ma un altro vi si sovrappone.

§ 3. *Non solum mandans qui est principalis delicti auctor, sed etiam qui ad delicti consummationem inducunt, vel in hanc quoquo modo concurrunt, non minorem, coeteris paribus, imputabilitatem contrahunt, quam ipse delicti executor, si delictum sine corum opera commissum non fuisset.*

La distinzione fra principale e secondario fra i *coautori* di un delitto ha diviso i criminalisti di ogni scuola: la disputa ha versato sul valore stesso concettuale dei due termini e sulle applicazioni pratiche ai soggetti criminali, i *correi*. Il legislatore nostro sorpassando tale disputa designa il *mandante* come principale autore, ed eguaglia la sua alla responsabilità dell'esecutore del delitto con quella di chi lo induce alla consumazione del medesimo e di chi in qualunque modo vi concorre, quando senza del loro intervento il delitto non sarebbe stato perpetrato. Sono considerati questi, *complici necessari*. Non è la specie considerata al precedente § 2 della complicità richiesta dalla *natura stessa* del delitto, ad esempio, l'adulterio: è com-

(151) LATINI, loc. cit., 199-210. La distinzione che pongono molti fra il significato di *correo* e *complice* non può stabilire nomenclatura obbligatoria ed utile a' sensi del canone. Correo sarebbe il cooperatore *formale*, complice il *materiale*: vedi D'ANNIBALE, I, 162.

(152) Cod. Pen. It., art. 63.

plicità necessaria *di fatto*, dipendente o dalle circostanze, o dal valore del concorso della volontà dei singoli correi, o della loro opera prestata. L'efficacia è causalità (153).

— È detto: *Non solum mandans qui est principalis delicti auctor.* Il *mandante* è il primo di quelli che nel delitto pongono un elemento morale che si riduca al *propositum delinquendi*, in qualunque modo lo pongano. La sua figura per la priorità di tempo e l'efficacia pratica *eminet* tra tutte. In criminalogia è infatti *mandante — colui che commette ad altri la consumazione di un delitto a propria personale utilità.* — Bisogna che il mandato sia accettato da chi diviene il mandatario (154) perché non resti semplice proponimento criminoso o al massimo rivesta la sola caratteristica di consiglio od istigazione. Una volta accettato, il rapporto del puro elemento morale con il fisico è già in atto.

— Anche circa il grado di responsabilità del mandante e del mandatario molto si è disputato, riscontrando alcuni la maggiore in chi è il primo movente, altri in chi col volere aggiunge l'azione. (Renazzi contro Carmignani) (155). Nonostante che il legislatore nostro qui chiami *principale autore* solo il mandante, nel fatto l'eguaglia all'esecutore. Similmente il C. P. It. al cit. art. 63 cpv. « Alla stessa pena (dice) soggiace colui che ha determinato altri a commettere il reato ». Per la dottrina, ben scrive il Mathaeus « Mandans quidem caput est mandatarius vero manus et instrumentum » (*De crim.*, Prol., c. 1, § 12).

— Questo è il senso delle molteplici sanzioni offerte dalle fonti. È detto al c. 1, *De homicidio*, V, 4 in VI: « quaevis persona... per assassinos (quempiam) interfici fecerit vel mandaverit... excommunicationis sententias (incurrat) ipso facto etc. » e in senso generico per qualunque mandato, la Reg. 72, R. J. in VI: « Qui facit per alium est perinde ac si faciat per seipsum ». Per il diritto vigente, vedi i canoni 2338, § 3, 2342, n. 1, 2, 2346, 2347, 2350, § 1, 2362, 2394, n. 3, *sed etiam qui ad delicti consummationem inducunt.* Prestano questi elemento oggettivamente morale quando lo facciano con *reale efficacia.* Si può indurre provocando, consigliando, adoperando col comando autorità o assicurando l'impunità, ecc. Lo si può fare anche con le minaccie. Vedi l'inverso al canone 2212, § 3: *vel in hanc quoquo modo concurrunt.* Abbraccia questa categoria concorso entitativamente fisico o morale, e vi sono compresi con i citati, coloro che promettono o danno aiuto, tolgono ostacoli, esaltano il fine dell'opera delittuosa, prestano nascondiglio, preparano *alibi*, ecc. I canoni ora citati dal dritto vigente hanno con altri luoghi e testi un dettagliato precedente nel c. VI, X, *De homic. vol. vel cas.*, V, 12, che ne' suoi sette pa-

(153) Si potrebbero dire costoro *conrei aeque principales* col card. Lega, op. cit., 51; cfr. Lombardi, op. cit., III, 33, 34; Sebastiani, op. cit., 328.

(154) Non ha nulla a che vedere in questo luogo il contratto (civile) di mandato di cui anzi è proprio che « rei turpis nullum mandatum est » fr. 6, § 3 ecc.

(155) Latini, 201; Marchetti, 109; Renazzi, *Elem. iur. crim.*, lib. 1, c. 9; Carmignani, *Iur. crim. elem.*, lib. 1, p. 1, sect. 3, p. 73.

ragrafi percorre le varie ipotesi e forme di concorso all'opera delittuosa. Vedilo, e con esso il § 7 del presente.

*Non minorem, caeteris paribus imputabilitatem contrahunt quam ipse delicti executor. Si delictum sine corum opera commissum non fuisset.*

Con il mandante chi induce alla consumazione del delitto e chi vi concorre (entrambi in via di fatto) contraggono la stessa imputabilità dell'esecutore materiale *caeteris paribus*: se cioè non concorrono ad aggravio o a discolpa almeno parziale, altre circostanze in via oggettiva o soggettiva, quando risulti che: *senza la loro opera realmente il delitto non si sarebbe commesso.* Questa condizione richiama il concetto che solo nel fatto unito alla intenzione, cioè nel danno e nel dolo insieme, e non solo in questo, si ha il delitto che la legge persegue. Quando poi il concorso di chi induce o coopera abbia nella *consumazione* il suo effetto, è logico loro riconoscere allo stesso modo che nel mandante e nel materiale esecutore il *commune crimen* (156). Salvio Giuliano configura simile specie al fr. 52, § 2, Dig. 9: Più, insieme, rubano una trave pesante, nel furto sono correi «quamvis subtili ratione dici possit neminem eorum teneri, quia neminem verum sit eam sustulisse»; ciò che Sabino già aveva insegnato, fr. 21, § 9, Dig. 47, ed Ulpiano «neque enim potest dici pro parte furtum fecisse singulos, *sed totius rei universos*», ibidem. La trave pesante che niuno da solo avrebbe potuto sollevare equivale *alle condizioni di fatto* per cui, secondo il canone «delictum sine corum opera commissum non fuisset».

Nelle fonti nostre la identità della qualifica criminosa fra il mandante e l'esecutore è affermata, come fu detto, dalla Reg. 72, R. J. in VI: «Qui facit per alium est perinde ac si faciat per seipsum» e per chi induce o comunque concorre al delitto è ben determinata da Sisto V nella const. *Effrenatam*, 29 ottobre 1588, in materia d'aborto procurato, al § 7: «...qui vel quae, vel ubi principales, vel ut sociae consocioevae ad tale facinus committendum opem, consilium, potionem... dederint.... vel alias, verbis aut signis iuverint... excommunicamus, etc.». Cfr. Trid. Sen. XXV, *De regularibus*, c. 18, ecc. (157).

Nel mandante oltreché causalità morale di primo ordine, e superiore, è ragione di causa *finale*. Per motivi particolari una finalità può profilarsi nello stesso esecutore materiale. L'esecutore assomma allora in sé causalità fisica, morale, finale. L'ipotesi di una finalità propria, può aversi anche per chi *induce* o *concorre* al delitto: verrebbe offerto nella specie più vasto il fondamento al disposto del presente canone. Cod. P. It., art. 115, cp. 3-4.

— Non sarà sempre facile determinare per chi *induce* o *concorre* se altrimenti il delitto non si sarebbe perpetrato: è in ogni modo opera questa del giudice (1939 segg.) che fra i varii *conscii et ministri criminis* deve riscontrare i *participes* fino a questo grado, che decide di vera e primaria

(156) Ferrini, *Diritto penale romano* (Hoepli), c. IX, pag. 280.

(157) Le sensazioni nel diritto attuale. Vedi ai canoni 2338, § 3; 2342, n. 1. 2 ecc. sopra citati. «Socios inter se dolum et culpam praectare oportet», l. 52, § 2; Ulp., «Societas aut mandatum flagitiosae rei nullas vires habent; Gaj, l. 35, § 2, *De cont. emp.*, 18, 2.

correità. (La terminologia è romana: Cod., 1, 3, V. c. 54. Fr. 6, Dig. 48, 9). Si tratta di complicità *principale*, e, in via di fatto, *necessaria*. È quindi da stare in guardia contro le arti che in giudizio a proprio discarico, e a carico di altri *correi* fossero da alcuno dei giudicabili tentate. Vale qui ciò che al n. 1 ha l'Istruzione S. S. O., 6 Aug. 1897.

Si veda cioè se « ad accusandum inimicitia vel *humano affectu* » sia alcuno portato e l'Istruzione S. C. EE. RR. 11 Junii 1880, che al n. 11 insiste « ut omni studio atque prudentia veritas detegatur et cognitio tum criminis, tum *reitatis* exurgat » e al n. 3 « juxta casuum *adjunctorumque* gravitatem » il che è più arduo, quando si tratti di complice solamente in via *morale*. (Vedi Cod. Pen. It., articoli 115, 414, 415).

§ 4. *Si vero eorum concursus facilius tantum reddidit delictum, quod etiam sine eorundem concursu commissum fuisset, minorem imputabilitatem secumfert.*

Si tratta sempre di chi induce o concorre; ma nel grado e figura di complicità o concorrenza solo *accessoria*. Il risultato della loro azione si concreta nel *facilius* (efficacius) restando senza il loro intervento e *deciso* e *perpetrato* il delitto. È giusto quindi si riconosca ad essi diminuita responsabilità nel confronto dei precedenti e principali complici. Non è senza fondamento che da molti giuristi questi propriamente si vogliano denominati *complici* distinguendoli assolutamente dai primi qualificati *correi*. (Cfr. Lega, op. cit., 51; Marchetti, op. cit., 111). La vera causalità è dei *correi*.

Questi *secondari* responsabili del delitto sono una folla; nei vari testi e anche nel Diritto Romano (158) entrano nelle categorie e sottocategorie di tutti gli « auxilium opem praestantes; fautores; receptatores; defensores ecc. ». La efficacia del concorso *morale*, la idoneità dei *mezzi materiali* prestati sono richiesti perché sia in essere la responsabilità in discorso. Vedi pel dritto nostro, ad esempio, oltre il canone 5, *De poenis*, V, 9, in VI (159), il canone 2331, § 2: per il Diritto Italiano l'articolo 114 del Cod. Pen. It. (160).

Qualunque delle forme di concorso nella dizione di questi quattro paragrafi esposti fin qui, può estrinsecarsi in forme *positive* o *negative* per il suo elemento *fisico*. Il che fu ammesso già dai Romani: « Si servus sciente domino occidit in solidum dominum obligat: ipse enim videtur dominus occidisse » (fr. 8, Dig. IX, 4). Deve constare però del precedente rapporto di obbligatorietà per l'intervento, altrimenti « auctor non fieret delinquenti » (fr. 3 ibid) il supposto concorrente negativo al delitto. Nel diritto nostro è facile la esemplificazione, quando si considerino i doveri attinenti agli uffici molteplici delle molteplici superiorità; v. g., vescovo, parroco, prelato regolare ecc. Ma di ciò anche al § 6.

(158) Vedi Ferrini, *Diritto penale romano*, cap. IX, pag. 297.

(159) Bonifacio VIII, « Si quis in hoc sacrilegi genus irreperit... vel ractum ratum habuerit, aut consilium dederit, vel favorem; aut postea receptaverit vel defenderit scienter... infamiae perpetua ruina testetur... » ecc.

(160) « Ite omnes unum praestant, *opem* ideoque non differunt nisi ut magis et minus ». D'Annibale, I, 202.

§ 5. *Qui suum influxum in delictum patrandum opportuna retractatione abduxerit plene, ab omni imputabilitate liberatur, etiamsi executor delictum ob alias causas sibi proprias nihilominus patraverit; si non abduxerit plene, retractatio minuit, sed non aufert culpabilitatem.*

Al proposito bene osserva il «Monitore» 1922, pag. 60: «*A rendere più difficile l'esecuzione dei delitti*, è stabilito che chi in tempo opportuno sottraesse pienamente il suo concorso, viene liberato da ogni imputabilità ecc.». È questo infatti il fine propostosi dal legislatore nella inserzione di questo *jus novum*. Gli altri coautori o cooperatori sanno di dover sostenere tutto il rigore della legge. Con la ritrattazione infatti si sottrae quello che si era dato come *concausa* al delitto.

Si ha qui una estensione della teorica relativa al *mandato*. Si estingue il mandato per revoca del mandante, quando questa convenga — *re* adhuc *integra* — I, § 9, Inst.: fr. 12, § 16, Dig. h. t. Pel Dritto It., l'art. 1757 cod. civ. Ricorre anche la *renuntiatio* del contratto di società (161), C. C. It., art. 1729. Ma stiamo al canone. È detto:

*Qui suum influxum in delictum patrandum.* Qualunque *influsso* sia morale sia fisico; sia in qualità di correo *veri nominis*, sia di semplice complice o concorrente secondario: in ordine al delitto *non ancora* in via di consumazione, e cioè *re integra*.

*Opportuna retractatione.* Sia quanto al tempo, cioè, tempestiva, sia quanto all'efficacia: tolga cioè tutto quello che aveva portato il concorso per la progettata o decisa consumazione del *crimen*. Può stare, ad esempio, il legale *recesso* da una società a cui si era appartenuto: rimette per quanto importa il recedente le cose allo stato *quo ante*. Di esso «tamdiu societas durat quandiu consensus partium integer servatur», l. 5, *pro socio* 4, 37. E perciò:

*Abduxerit plene*, e non solo in parte. Il modo dev'essere consentaneo alla cosa in sé.

*Ab omni imputabilitate liberatur*. Perché cessa con ciò la *voluntas delinquendi* e l'opera che porterebbe il *danno*, e cioè la causa.

*Etiamsi executor delictum ob alias causas sibi proprias nihilominus patraverit*. Che in un primo momento l'esecutore (o gli esecutori) possa aver avuto ansa a commettere il delitto dal concorso di chi poi recede, non toglie al medesimo la integra causalità criminosa, quando il recesso è tempestivo, efficace, completo. Il delitto che segue non è più di chi si è debitamente ritirato; ma di chi nel caso manifesta di avere motivi proprii per perpetrarlo medesimamente. Su di lui ricade ogni responsabilità dell'avvenuto. Per la stessa ragione

(161) Nonostante che la *società* non occorra a termine del canone presente, La società «solvitur ex personis ex rebus ex voluntate ex actione», fr., 63, § 10; Dig., 17, 2. La società a delinquere è crimine per se stessa. E anche del mandato è detto: «Obligatio mandati consensu contrahentium existit». Paul., l. 1, pr. *De mand.*, 17, 1; cfr. De Mauri, *Regulae iuris*, Hoepli, 1928, p. 144-45-46.

*Si non abduxerit plene.* Se resta cioè in essere alcunché della causalità morale o fisica posta col concorso.

*Retractatio minuit sed non aufert culpabilitatem*, la responsabilità è solo *proporzionalmente diminuita*, ma non tolta. Tale cooperatore sarà ritenuto responsabile per quel tanto di concorso che efficacemente ha determinata la consumazione, e l'ha mantenuto *concausa* del delitto.

— La dottrina fin qui esposta abbraccia qualunque ipotesi di *concorso di più persone in un delitto*, e appunto perché generica non si restringe od esaurisce in una forma sola, se non quando di essa tratta in particolare ad es., nel § 3, quando il *mandante* è determinato dal legislatore come *principale* autore, nonostante che la dottrina giuridica al proposito non sia concorde.

È forma singolare di concorso di più al delitto, compresa nella teorica generale, anche «*la società a delinquere*». Sul semplice concetto della coincidenza d'*intenti* ed *opere* ella aggiunge il vincolo (non giuridico) della associazione allo scopo criminoso. Pel diritto italiano l'associazione non si prefigge un solo delitto, Cod. Pen. It., articolo 416, ma più: può aversi però anche per un solo delitto. (Latini, loc. cit., 207). Il socio opera in essa non solo portando il proprio contributo al delitto, ma portandovelo per un vincolo precedente ed obbligazione assunta in forza della convenzione o contratto a ciò: *ex condicto* (162).

Tale società è delitto per se stessa, in quanto *flagitium minatur societati*. Il bene pubblico dev'essere difeso con sanzioni contro di essa; ma i soci non possono, *inoltre*, essere colpiti che volta per volta, quando il delitto o delitti che sono scopo inteso dalla società, vengono alla *consumazione*. Il dritto italiano, loc. cit., art. 416, esige non meno di tre membri per riconoscere esistente tale società, e a tale effetto non importa che sia fra di loro stabilito capo o gerarchia (*Relazione Senat.*). Vedi del Cod. Pen. It. anche l'articolo 417 per le misure di sicurezza.

§ 6. *Qui in delictum concurrit suum dumtaxat officium negligendo, imputabilitate tenetur proportionata obligationi qua adigebatur ad delictum suo officio impediendum.*

È configurata qui l'ipotesi non del concorso negativo *semplicemente* di cui sopra fu fatto cenno; ma di quello che ha la sua malizia nel non intervento contrario alle esigenze di un particolare ufficio, v. g. del procuratore del Re. E ciò per *sola* negligenza.

*Qui in delictum concurrit suum dumtaxat officium negligendo.*

È vero però anche per questa specie di concorso negativo al delitto che si tratta non dell'elemento intenzionale; ma dell'elemento fisico del delitto, sicché il *fatto negativo* per avere qualifica di concorso criminoso deve *positivamente* influire nella consumazione del delitto. Il lasciare aperta una porta può essere al portinaio indifferente, se non è per essa che entrino i ladri o l'adultera.

(162) Nonostante che come fu notato vincolo od obbligazione al male non si dica *iuridice et moraliter*.

E neanche, per se stesso, basta alla responsabilità che l'effetto dell'omissione sia accidentale, se la precauzione per esso non è precettiva perché prevista; « Aventitii casus imputari non solent » (l. 6 *Qui* cd *A quib.*).

L'*officium* è poi da prendere nel senso stretto di obbligo assunto in forza di una designazione dal diritto naturale, divino, ecclesiastico, o civile per una funzione o missione da compiere, e nelle forme volute. Non è quindi di questo luogo ciò che appartiene ad obbligo di carità; ma solo ciò che è proprio della giustizia (Sole, loc. cit., § 47). Vedi, ad esempio, il canone 145 e segg.

Perché consti della *negligenza*, è necessario non si tratti di premeditata astensione dagli atti di ufficio a scopo determinato, o di rifiuto dei medesimi. Avremmo il cooperatore *negativo*, ma non il *negligente* (163). Qui non siamo fuori dell'atto *colposo*: canone 2199.

Importa la *negligenza*, l'imputabilità di cui al presente: 1° quando l'effetto di essa poteva essere previsto; 2° il delitto sia stato realmente facilitato; 3° quando nella *sfera del dovere d'ufficio* sia compresa l'azione negligentemente omessa o posta; 4° quando non ci sieno stati impedimenti superiori alle ordinarie contingenze, per l'adempimento dello stesso dovere. Solo così si può avere imputabile « *Omissio debitae diligentiae* ». Nessuno è tenuto all'impossibile.

Per poter misurare il grado d'imputabilità stabilisce il canone: *imputabilitate tenetur* (negligens officium) *proportionata obligationi qua adigebatur ad delictum suo officio impediendum.*

È correlativo questo disposto a quanto si ha nel canone 2205, § 1 (vedi sopra) e al 2229, § 3-2, per l'estremo di grave responsabilità, che può raggiungere la negligenza. Il criterio di proporzionalità ivi adoperato è lo stesso che in questo luogo, sia per la *colposità* come atto, che per l'oggetto; cioè il concorso al delitto.

Due sono le posizioni: 1° esistenza di responsabilità conseguente la non adoperata diligenza nell'adempimento degli obblighi d'ufficio; 2° norma del grado di responsabilità dalla obbligazione di tali doveri posti al confronto colla necessità di fare *con essi* evitare il delitto.

Con la prima si ha la specie di concorso al delitto, concorso cioè *indiretto, negativo* e *secondario*; con la seconda il grado di responsabilità conseguente nel *fatto.*

Per giudicare della colpevolezza di un parroco circa uno scandalo delittuoso avvenuto in parrocchia, è, ad esempio, a considerare, se, tenuto calcolo di tutte le circostanze, l'impedire il primo atto che ha portato all'estremo deplorato, era del suo ufficio e nelle competenze per esso esercitate. Se lo doveva, è ancora da chiedersi *fino a qual punto.* Dice infatti il canone: *imputabilitate proportionata obligationi*, non in astratto, ma *in concreto.* « *Itaque,*

(163) « Alio modo indirecte (volontarium dicitur) ex hoc ipso quod (aliquis) non agit, sicut submersio navis dicitur esse a gubernatore, in quantum desistit a gubernando ». S. Thom., I, 2, 6, 3. Vedi anche Ballerini, *Opus theolog. morale*, I, n. 27.

dice al proposito il cardinale D'Annibale, *si non debueras evitare* (talem effectum) *imputatio cessat* », loc. cit., I, 142, n. 10 (164).

Per le fonti nostre, l'*esistenza* della responsabilità di cui è discorso, è affermata anche dal Trid., Sess. XXV, *De ref.*, c. XIX. Circa il duello, è decretato « *Imperator, reges, duces* etc. *qui locum ad monocomachiam... concesserint... eo ipso sint excommunicati* etc. » e sullo stesso argomento Clemente VIII, nella Costit. *Illius vices* 17 Aug. 1592, riprova e condanna (5) « *locorum dominos...* (id facinus...) *quantum in ipsis est non prohibentes* (7) « *civitates loca* etc. in *quorum Territoriis... tolerantibus Dominis* (id facinus) *admissum fuerit... Ecclesiastico supponimus interdicto* etc. ». (Vedi Cod. Pen. It., articoli 328, 330, 363, 365 etc.).

La *misura* della responsabilità nella proporzione voluta dal canone, è indicata dalla Reg. 41, R. I. in VI « *Imputari non debet ei, per quam non stat si non faciat, quod per eum fuerat faciendum* ».

§ 7. *Delicti patrati laudatio, fructuum participatio, delinquentis occultatio et receptatio aliique actus delictum iam plene absolutum subsequentes, nova delicta constituere possunt, si nempe poena in lege plectantur; sed, nisi cum delinquente de illis actibus ante delictum conventum fuerit, non secumferunt delicti patrati imputabilitatem.*

Fin qui dei correi e complici. Una partecipanza al delitto si può avere anche dopo la sua *consumazione*, ed è di questi *partecipi* che si occupa il legislatore nel presente § 7.

Partendo dalla consumazione è indicata prima di tutta la lode data al delitto (165).

*Delicti patrati laudatio.* È una specie di *favore* che si usa al delinquente e di cui si circonda il delitto. « *Favere* est quamvis operam praestare... ut puta *commendationibus* » dice il D'Annibale in « Const. Apost. Sedis », n. 11 e il Luare del delitto previsto nella lettura dei libri proibiti, riscontra il favore di chi li difende « Quomodolibet sive scriptis, sive verbis... etiam disputandi causa: immo et si *laudaveris* eruditionem, elegantiam etc. ». (*De Fide*, 20, 2, 18) vedi il canone 2318, § 1 (166). Dice analogia quanto si ha agli articoli 115, 272, 303, 414, 415 Cod. Pen. It.

Oltre il citato canone 2, Caus. V. que. 1. Nel canone 3, *De poenis* V, 9 in VI della specie è detto: « *Si quis fuerit* (in praemissis) *simplici favore culpabilis, iudex in talem poenam petiatur ex culpa* » (166).

Più grave della lode o apologia, che può essere favore disinteressato offerto al delinquente e per esso al delitto, è la seconda specie di partecipanza di cui il canone: *fructuum participatio*, ad esempio, nella refurtiva, nel beneficio della scomparsa di un concorrente, in seguito a perpetrato omi-

(164) Cfr. SALMANT, 10, 8, 38; S. ALPH. III, 483; S. THOM., II, 2ae, 64, 7.

(165) « Quidam contra lactorium notarium... contestationem posuit in eius crimine *loquentem* mihique de facienda pace callide contradicentem ». S. GREG., c. 2, Caus. V, que. 1.

(166) Non basta alla pena la *lode* della purezza della lingua. Vedi i miei *Canoni penali*, can. 2318, pag. 34.

cidio ecc. La norma « *is fecit cui profuit* » sembra avere applicazione almeno limitata al caso. Invece:

Alessandro III al c. 6, X, *De hom. vol. vel casuali*, V, 12, al § 5 decreta: « Eos insuper qui dicuntur illius sancti viri (arciv. di Cantuaria *ucciso*) et suorum post mortem ejus spolia occupasse, si *nihil aliud in tanto facinore* (occisionis) *commiserunt*, a poena mortis ejus arbitramur esse immunes: sed quae occuparunt... tenentur restituere... pauperibus erogare etc. ».

Dal che si pare, che secondo il Pontefice il solo partecipare ai profitti dell'atto criminoso non accumuna al delinquente. Può infatti talora ciò avvenire anche contro la volontà dello stesso beneficiato: quando, ad esempio, per legge, o in virtù di circostanze impellenti, tale fosse chiamato ad ufficio lucrativo; ma sgradito. La presenza di ciò che può essere elemento materiale o fisico almeno a complicità non porta seco necessariamente il *dolo*.

*Delinquentis occultatio et receptatio*, il carattere speciale di *favore* ed *aiuto* che l'azione di occultare o dar ricetto al delinquente portano con sé, mette ordinariamente queste azioni sotto la particolare qualifica di *favoreggiamento*. Così il Cod. Pen. It. che le colpisce come un *reato contro l'amministrazione* della giustizia, anche se non ebbe luogo *precedente concerto* e per esso il delitto *non fu portato a conseguenze ulteriori*. È esente da pena chi occulta o dà ricetto a un *prossimo congiunto* (articoli 378, 384, 379).

L'*occultare* può aversi in più maniere, anche, ad esempio, deviando le ricerche della giustizia con un semplice articolo di giornale; il *dar ricetto* importa che alla persona stessa del delinquente ha dato asilo al fine di non cadere in arresto, o di sottrarsi alla esecuzione della condanna. « Recipere seu receptare est refugium abscondendi causa praestare in suo vel in alieno loco » dice il D'Annibale in « Const Apost. Sedis », n. 11. Precisamente nel n. 21 della « Const. Apost. Sedis », Pio IX con gli eretici e apostati scomunicava « eorum RECEPTORES (fautores) *ac generaliter quoslibet illorum defensores* ».

*Aliique actus delictum jam plene absolutum subsequentes*, sempre in vantaggio del delinquente. Possono essere molti e vari questi atti: fra di essi *eminet* quella specie di solidarietà con esso che va sotto il nome di *ratifica* dell'avvenuto. Giuridicamente però questa specie di concorso, qui non nominata in particolare, in tanto come tale ha considerazione in quanto il delitto è stato commesso a nome del *ratum habens*, anche se per parte di questo non vi fu *mandato*, giusta la reg. 9, R. I. in VI « *Totum quis habere non potest, quod ipsius nomine non est gestum* ».

Di questi atti succedanei al delitto più ne enumera il canone 49, X, *De sent. excomm.* V, 39. Con i *fautores, receptatores, defensores* (degli eretici) mette sotto condanna « *qui fecerint servari* statuta et consuetudines (eorum) *scriptores* statutorum, *Potestates*... quae (fecerint servare... illos *qui* secundum ea *praesumpserint judicare*... (vel) *scribere judicata* » (167).

(167) PAOLO IV, in Const. *Ex apostolatus*, 15 febbr. 1559: « Qui confessos (novitatum reus) vel convictos scienter quomodolibet receptare vel defendere aut eis fovere... eorum dogmata dogmatizare praesumpserit, sententiam excommunicationis... incurrant etc. ».

Ma stando alle fonti, come già appare dalle testimonianze riportate, non è agevole, anzi possibile, una classifica che ci dia la dizione esatta dei casi compresi nella *correità, complicità,* concorso *posteriore* al delitto; e lo stesso canone in esame traduce questo stato di fatto, mantenendo la necessaria elasticità dei termini generici, di cui ai §§ 1, 2, 3, 4, 5 e del presente 7, perché il giudice dalle risultanze di fatto possa cogliere a quale specie il *concorso al delitto* possa essere avvicinato. Vedi i correlativi canoni 2218, 2223, § 3, n. 3.

Risulta però chiaro che il legislatore nostro a differenza dell'italiano (loc. cit.), del francese, dello spagnuolo ed altri che prendono per norma il solo danno inferto, colpisce i concorsi succedanei al delitto di cui a questo § 7, solo quando sieno stati preventivamente concordati con l'autore del delitto, oppure nella legge sieno previsti come criminosi e passibili di pena. Nel che si addimostra ancora una volta di più, che, *a*) l'elemento morale e la conseguente responsabilità personale, prevale nella considerazione canonica alla materialità dell'elemento fisico del delitto e del danno prodotto; *b*) che il bene dell'individuo non viene mai subordinato ad esigenze di bene pubblico in fatto di riconosciuta criminalità; *c*) che anche per questo si contraddistingue il fine delle due società: la civile e la religiosa. (Vedi il detto al canone 2195, § 1). E quindi:

*Nova delicta constituere possunt si nempe poena in lege plectantur*, se cioè sieno previsti e colpiti di pena — almeno *indeterminata* — canone 2217, § 1, n. 1.

In questo caso sono delitti per sé stanti; aventi cioè una *propria figura.* Vedasi il canone 2398, § 1, per la *difesa* di certi libri proibiti; il canone 2338, § 2, per chi riceve agli uffici divini i *vitandi*; il canone 2351, § 1, per chi presta un *qualunque* favore ai duellanti, ecc. (168). Il concorso però, dev'essere efficace (169).

Questi atti come è degli altri concorsi succedanei alla consumazione del delitto possono complicare la responsabilità del delitto stesso solo alla condizione che sieno stati preventivamente concertati col delinquente *principale.* È detto infatti:

*Sed inisi cum delinquente de illis actibus ante delictum conventum fuerit, non secumferunt delicti patrati imputabilitatem.* Ciò non vuol dire che i secondi, non espressamente e direttamente colpiti dalla legge, e neanche collegati al delitto da precedente accordo, sieno sempre immuni da colpa morale.

La disposizione del canone e la mente giuridica di chi lo sancisce hanno non pertanto per entrambi saldo fondamento nel diritto di natura. La legge, infatti, in quanto penale, considera per la responsabilità sopratutto l'esi-

(168) Entrerebbe nella categoria dei delinquenti riconosciuti come tali dalla legge, colui che portasse ad ulteriori sviluppi il delitto già commesso da altri; ad esempio, chi si giovasse di un *falso* in atto pubblico, consapevolmente

(169) Lega, op. cit., 56. Altrimenti mancherebbe la consumazione: d'altra parte è vero che « verba eum effectu accipimus » quando si tratta di pene comminate.

stenza di un nesso di causalità fra l'azione criminosa e il criminale. Nell'ipotesi della non esistente intesa, esula completamente questo rapporto causativo. Bene al proposito il chiar. prof. Latini, op. cit., pag. 212: « Auxilium subsequens complicitati proprie dictae locum praetere non potest; absurdum est enim aliquem complicem esse in delicto, in cujus consummatione *nullam partem habuit*. Auxilium igitur subsequens vel nullum, vel *coeteris paribus*, delictum sui generis constituit, quod *favor* appellatur ».

Si direbbe anzi che il nesso causale richiesto nel delitto sia invertito in questi partecipi — a *parte post*. — Operano, determinati essi medesimi dal delitto già perfetto nella sua specie, e perciò dal delinquente. Vale quindi a loro discarico la Reg. 22, R. I. in VI: « Non debet aliquis alterius odio praegravari » e con vantaggio.

(*Continua*). M. Pistocchi.

---

# QUESTIONI CANONICHE

## Citazione in sede di appello.

*D.* È essenziale la citazione in grado di appello ?

*R.* Con l'appello la parte appellante provoca dalla sentenza del giudice inferiore al giudice superiore (can. 1879), provoca cioè ad un nuovo giudizio, cioè una nuova cognizione giudiziaria e perciò stesso un nuovo dibattito tra le parti contendenti, senza le quali la lite non si concepisce neppure.

Vero è che in grado di appello non si può ammettere una nuova *causa petendi*, neppure a modo di utile *cumulationis*, e la contestazione della lite è dalla natura stessa della cosa delimitata al dubbio se la sentenza appellata debba esser confermata o riformata in tutto od in parte (can. 1891, § 1); ma è anche vero che è consentito, entro certi limiti, produrre nuovi documenti e nuove prove (can. 1891, § 2), che pure vanno discusse, e impostare ed orientare la discussione in modo diverso da quello tenuto nel precedente grado di cognizione.

Chi appella quindi impedisce che la sentenza appellata diventi esecutiva (can. 1889), che acquisisca cioè determinati diritti alla parte vincitrice contro la soccombente e trascina ancora una volta l'avversario *in jus*, o meglio ve lo trattiene, traendolo dinanzi al giudice superiore. Pertanto come per instaurare in prima istanza il rapporto processuale fu necessaria la citazione, così per restaurarlo o risaldarlo dopo la prima sentenza occorre una nuova citazione; onde il nostro Codice di procedura civile all'articolo 486 esplicitamente sancisce: « L'appello principale è proposto con atto di citazione. Esso deve notificarsi come la sentenza, a norma delle disposizioni degli articoli 367, 396 e 437, capoverso ultimo »; e l'ultimo paragrafo delle vecchie *Regulae servandae in iudiciis apud S. R. Rotae Tribunal*, disponeva: « Hisce appellationis iudiciis communes sunt normae processuales statutae pro instantiis in primo gradu apud Tribunal S. Rotae pertractandis », a cominciare dalla

citazione (§ 6); lo stesso paragrafo finale è integralmente riprodotto all'articolo 163 delle nuove *Norme della S. Rota*, nelle quali gli articoli 65 e seguenti parlano proprio della citazione.

Quindi la natura stessa delle cose esige che anche in grado di appello si faccia la citazione, comunicando alle parti interessate l'appello ed ammettendole alla discussione, come s'è fatto nel primo grado, attenendosi per la citazione, *servatis servandis*, ai canoni 1711 e seg. Pertanto se in appello viene omessa la citazione alla parte contro la quale l'appello viene sollevato, e si arriva così fino alla sentenza definitiva, questa sarà nulla in forza del canone 1894, 1°; anzi se tutto fosse proceduto all'insaputa della parte, si dovrebbe parlare della nullità insanabile di cui al canone 1892, 2°, arguendo *a fortiori*, dappoichè se si ha la nullità insanabile quando una delle parti non ha la persona a stare in giudizio, a maggior ragione si deve dire seguir la stessa nullità quando una delle parti manca affatto, non essendo stato con essa instaurato o restaurato il rapporto processuale, il che si fa solo con la contestazione della lite, che suppone la citazione. Nè si dica che siffatta nullità insanabile non è espressamente sancita nè nel canone citato 1894, nè altrove, quindi non si può ammettere perchè non trattasi di difetto dei « sollemnia aut conditiones a sacris canonibus requisitae sub poena nullitatis », come vuole il canone 1680, § 1, dappoichè proprio questo stesso canone, nello stesso paragrafo, parte prima, sancisce che si ha la nullità di un atto « cum in eo deficiunt quae actum ipsum essentialiter constituunt »; e per costituire un rapporto processuale è per la natura stessa di rapporto assolutamente necessaria la citazione o per lo meno l'intervento del convenuto; senza di che l'attore non sarebbe attore, né il giudice definirebbe una lite *inter partes*, poichè una lite a solo, un dialogo a solo, una contesa a solo è incomprensibile.

In tal caso quindi non rimane che una via, rifarsi da capo; comunicare l'appello alla parte o alle parti contro cui è stato proposto, dare il tempo per le eventuali opposizioni, citare chi di dovere, mostrare gli atti processuali già compiuti e domandare se le parti hanno nulla da osservare in contrario; se nulla, essendo con ciò stesso quegli atti sanati, si può senz'altro procedere alla sentenza d'appello; altrimenti occorre rifare gli atti con lo svolgimento rituale. Va da sé che nelle cause matrimoniali va sempre citato il difensore del vincolo e in quelle accusate dal Promotore di Giustizia è per lo meno oppportuno citare anche lui, oltre alle due parti.

---

# DIRITTO CONCORDATARIO

## Trattati e Concordati.

1. Dopo la auspicata conclusione degli accordi lateranensi convenuti tra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929 è fiorita tra noi una copiosa letteratura d'occasione, dove, come suole avvenire, *sunt bona mixta malis;* ma le cose non buone forse più che al mal'animo sono dovute ad errori di visuale ed a preconcetti, specie per quanto si riferisce al concetto fonda-

mentale di Chiesa e Stato e dei rapporti necessari tra l'una e l'altro. Ond'è che volendo noi accingerci ad un esame, sia pur sommario, ma per quanto ci sarà dato scientificamente esatto, dell'importante documento, abbiamo ritenuto necessario precisare, in via preliminare, questi punti fondamentali.

E poiché gli accordi lateranensi ci si presentano, tanto nella parte detta Trattato quanto in quella detta Concordato, come una sola cosa, unica convenzione tra la Chiesa e lo Stato, è proprio da questi che dobbiamo prender le mosse, dal disegno cioè, sia pure scheletrico, dello Stato e della Chiesa.

2. È risaputo che l'uomo è, di sua natura, portato alla vita sociale, nasce anzi dalla società e nella società domestica che è così la prima società umana, naturale e necessaria, verificando tutti gli elementi richiesti dal concetto di società in quanto « hominum unio ad eundem finem communibus mediis consequendum »; dove la *pluralità* degli uomini dà come l'elemento materiale; l'*unione* o conspirazione di più individui allo stesso fine dà l'elemento organico, che è il vincolo sociale: tale unione è come il risultato naturale della unità del *fine*, che è l'elemento formale, e dà l'esigenza della *legittima autorità* che efficacemente coordina e dirige al comun fine lo sforzo dei membri, suggerendo e imponendo *comuni mezzi* proporzionati al fine.

Di questi quattro elementi il fine apparisce essere il principale come quello che esercita sugli individui la forza attrattiva, ne caratterizza la unione e giustifica l'autorità sociale e la scelta dei mezzi; ond'è che dal fine dipende la figura, la natura e lo stato giuridico della società: si ha così la società necessaria o volontaria, religiosa o profana, secondo che il fine sarà necessario o volontario, religioso o profano. Ne segue che la gerarchia dei fini caratterizza la gerarchia delle società; così, per esempio, una società sportiva (fine volontario) debba essere subordinata alla famiglia (fine necessario); e se subordinati sono i fini, subordinate ancora saranno, per lor natura, le società: e se coordinati i fini, coordinate pure le società. E come due sono i fini supremi dell'uomo, cioè la felicità terrena e la felicità eterna, due pure sono le supreme società, la civile o politica e la religiosa; le quali appunto perché suprema ciascuna nel suo ordine, naturale o soprannaturale, non subordinate saranno l'una all'altra, ma *coordinate*; ma, ancora, non estranee, non indipendenti, sibbene interdipendenti, sia pure indirettamente, e solo indirettamente, appunto perché il fine supremo terreno va messo in rapporto al fine ultimo soprannaturale ed eterno. « Indirecta dependentia – scrive l'Ottaviani, *Institutiones iuris publici eccles.*, 1935, I, pag. 56 – habetur cum finis unius societatis subordinatur fini alterius societatis, non tamquam eius medium vel pars, sed solum tamquam bonum natura inferius respectu boni ordinis altioris ». Ora è chiaro per la natura stessa delle cose che le società pari non possono essere di impedimento tra loro, sono invece di mutuo giovamento.

2. Dal fine inoltre nasce la distinzione tra società perfetta e imperfetta; è giuridicamente perfetta la società che persegue un bene completo nell'ordine suo, dispone dei mezzi a tal fine necessari ed è perciò sufficiente a sé stessa e indipendente, cioè pienamente autonoma e sovrana. Imperfetta quella che persegue un fine imperfetto, tale cioè che sia mezzo ad un fine

ulteriore; e poiché il supremo benessere naturale sebbene debba essere subordinato al soprannaturale, non si può dire che lo debba essere come mezzo al fine, per questo si ammette che due sono le società giuridicamente perfette e supreme ciascuna nel suo ordine, la società politica e la religiosa, autonome pertanto e sovrane, poiché la sovranità politica non ripugna con la riverenza o dipendenza indiretta dovuta alla unica società sovrana in modo assoluto, che è quella ordinata al fine soprannaturale. Da questo concetto di società perfetta e suprema sgorga necessariamente che essa sia un ente capace di agire in modo rispondente allo scopo, capace di possedere e di usare i mezzi idonei, abbia cioè quella che si dice personalità giuridica, sia insomma una persona morale; non una persona fisica, come taluni inconsideratamente affermano, con un suo pensiero e una sua volontà individua, ma una persona morale, cioè un corpo morale soggetto di diritto; né tale personalità si può ripetere altronde che dalla sua stessa perfezione suprema, poiché è da essa che tutte le altre persone morali la derivano, direttamente o indirettamente. Dallo stesso concetto di società perfetta e suprema scende che in ciascuna di esse la suprema autorità, la quale deve dirigere efficacemente i suoi sudditi all'ultimo fine, è munita del potere supremo di dettar leggi, di curarne l'adempimento, di vendicarne la violazione, relativamente a tutti i sudditi e in ordine al comune fine sociale (potere legislativo, giudiziario ed esecutivo).

3. Abbozzata così la figura della società perfetta, a noi preme vedere in astratto i rapporti tra due società perfette, dappoiché sarebbe una utopia se una di esse volesse tenersi assolutamente isolata, oggi specialmente quando i rapporti intersociali hanno preso uno sviluppo vertiginoso. Ma occorre qui innanzi tutto porre attenzione alla distinzione delle società perfette tra loro, distinzione che può essere *tra i membri e non tra i fini*, come due Stati, che pur perseguendo lo stesso ultimo fine (la felicità terrena) constano di membri diversi; o *tra i fini e non tra i membri*, come tra società perfetta religiosa e Stato, sullo stesso territorio, ove gli stessi uomini possono esser membri delle due società; distinzione quindi materiale quella, formale questa, quella numerica, questa specifica. Va inoltre notato che i rapporti ordinari tra due società non possono esser che quelli del mutuo accordo, che ha due aspetti: *a*) uno negativo, inquanto non può, non deve una società perfetta nuocere comechessia all'altra, e questo per giustizia; *b*) uno positivo, inquanto l'una deve giovare all'altra, e questo per dovere di carità. Anzi *c*) la società inferiore deve anche positivamente favorire la superiore. Può accadere tuttavia che per un malinteso o per altre ragioni sorga conflitto su uno o più punti; in tal caso se le società sono specificamente distinte, è chiaro che quella specificamente inferiore deve cedere e deve lasciare all'altra l'ultima parola sulla decisione; se poi sono distinte solo numericamente, nessuna deve stravincere e sacrificar l'altra, ma cedere l'una e l'altra per il comune vantaggio sur una base di equità: in simili casi è quanto mai opportuno ricorrere all'arbitrato.

4. La società naturale perfetta è lo Stato, variamente definito dai vari scrittori, dai quali l'Ottaviani (*Institut. iur. pub. eccl.*, vol. II, § 243) ricava questa descrizione: « Unio stabilis familiarum ac individuorum in determi-

nato territorio, sub eadem suprema auctoritate aliisque vinculis colligatorum, ad obtinendam illam plenae vitae sufficientiam et tutam iurium fruitionem, quae ad finem completum et perfectum ordinis naturalis convenit ». Non è nostro compito analizzare gli elementi tutti di tale definizione (1), il popolo, il territorio, l'autorità sovrana, i legami etnici, morali, storici; a noi basta rilevare che esso è società naturale e perfetta; naturale e perciò necessaria, poiché: « Insitum homini natura est ut in civili societate vivat; is enim necessarium vitae cultum et paratum, itemque ingenii atque animi perfectionem cum in solitudine adipisci non possit, provisum divinitus est ut ad coniunctionem congregationemque hominum nasceretur tum domesticam tum etiam civilem, quae suppeditare vitae sufficientiam perfectam sola potest » (Leo XIII, *Immortale Dei*, § 5); donde appare quanto errassero lungi dal vero i contrattualisti che con Hobbes e Rousseau segnarono un contratto–base della società civile, e gli idealisti moderni che sognano uno stato fine a sé stesso, principio e fine dei singoli ai quali tutto dona e tutto riprende, i beni, la vita e la stessa ragion d'essere. Ma se mai accade che alcun d'essi venga per giustizia deposto dal candelabro o dalla cattedra, eccoli a protestare, a ringhiare, ad anatematizzare, che è un piacere a sentirli ! Non perdiamo tempo con loro, ché « la via lunga ne suspigne ».

5. Sorge dunque e s'organizza lo Stato per una naturale esigenza dell'uomo, che è quanto dire sorge e si organizza per diritto naturale, dal quale ripete la sua forza l'autorità suprema dello Stato, forza non esterna solo, ma anche e sopra tutto interna, forza morale, obbligativa, alla quale la forza fisica accede solo come mezzo. Vero è che dal diritto naturale, e quindi da Dio come autore della Natura, trae origine l'autorità sociale come esigenza per l'organizzazione e la vita dello Stato, ma la forma concreta con cui tale autorità suprema si afferma, varia da Stato a Stato, secondo le circostanze di tempo e di luogo, di cui qui sarebbe troppo lungo ragionare. Ci basti dire che la Chiesa e tutta la dottrina cattolica quanto alle forme di governo hanno sempre lasciato ai popoli ampia libertà, salva, beninteso, giustizia e carità. D'altro canto i documenti ufficiali dei Pontefici e tutta la dottrina cattolica hanno sempre condannata la statolatria, sia nel suo canone fondamentale che fa dello Stato l'unica fonte di ogni diritto (*Syll.*, prop. 39), sia nelle conseguenze pratiche soffocatorie e fagocitatrici dell'individuo e della famiglia: « Non enim ob hanc causam genuit natura societatem ut ipsam homo sequeretur tamquam finem, sed ut in ea et per eam adiumenta ad perfectionem sui apta reperiret »; (Leo XIII, Enc. *Sapientiae christianae*); questo è parlar chiari, è rovesciare la statolatria che è rovinosa per lo Stato stesso, e ristabilir l'ordine delle cose: bisogna non dimenticare che Gesù Cristo è morto per la redenzione delle singole anime e per questo ha fondata e organizzata la sua Chiesa. Vi sono dunque dei valori nella umana società, dinanzi ai quali lo Stato ha il dovere e l'interesse di rispettarli non solo, ma anzi di proteggerli e favorirne lo sviluppo; tra questi la famiglia e la religione.

(1) Li analizzeremo, in ordine alla storia contemporanea, sulla « Rassegna di Morale e Diritto », ove il diritto concordatario sarà studiato anche dal punto di vista comparativistico.

6. Quanto all'atteggiamento dello Stato di fronte alla religione o alle religioni, la storia ha registrato tutte le gradazioni e le sfumature, la cui trattazione rimettiamo ad altra sede (« Rassegna di Morale e Diritto », via Machiavelli, 50, Roma; abb. ann. lire 25,30); ma qui non possiamo non rilevare come la storia stessa ha registrato via via il fallimento dell'ateismo di Stato, del naturalismo, dell'indifferentismo o agnosticismo di Stato; ha registrato le delizie di un libero pensiero assassino della libertà di credere in Dio e in Gesù Cristo; le contradizioni di una libertà di parola che si risolve nel vilipendio delle cose più sacre, di una libertà di culti che confonde Roma con la Mecca e non viceversa. Anche qui l'anima grande di Leone XIII rilevò, con parola pacata e incisiva, l'assurdo di certi atteggiamenti in uno Stato dove la verità della religione cattolica abbaglia anche i ciechi: « . . . argumentis enim permultis atque illustribus, veritate nimirum vaticinorum, prodigiorum frequentia, celerrima fidei vel per medios hostes ac maxima impedimenta propagatione, martyrum testimonio, aliisque similibus, liquet eam esse unice veram, quam Jesus Christus et instituit ipsemet, et Ecclesiae suae tuendam propagandamque demandavit » (*Immortale Dei*, § 15). Fu in tale atmosfera agnostico–liberale che si formò la mentalità di statisti e giuristi anche tra noi sul modello protestante e si giunse alle più paradossali affermazioni; e alla semplice tolleranza dei falsi culti, di cui la moderazione e il buon senso italiano avea sempre data la prova migliore, si volle sostituita la parità di culti, che se teoreticamente è un assurdo, praticamente si risolve nella apologia e nella protezione dell'errore e nella persecuzione della verità e della religione cattolica.

7. La quale è l'unica vera, perché unica è stata rivelata e organizzata da Gesù Cristo, fecondata dalla sua morte e collaudata dalla sua risurrezione e da venti secoli di trionfi. Questa della morte e risurrezione di Cristo è una verità storica che non è onesto ignorare. Fu Lui che inverando i tipi e le profezie dell'Antico testamento, rinnovò radicalmente la sinagoga, fondando su Pietro e sul collegio apostolico la sua Chiesa come società religiosa depositaria della sua Rivelazione, continuatrice e propagatrice della sua Redenzione, per mezzo dei Sacramenti da Lui istituiti e sotto i legittimi Pastori stabiliti da Lui, primo, per onore e per vera giurisdizione, Pietro, vivo nel Romano Pontefice, che per essere il successore di san Pietro è il Vicario di Gesù Cristo. Ond'è che mentre la suprema società civile ha il suo fondamento nel diritto naturale, la suprema società religiosa, che è la Chiesa di Cristo, cioè la Chiesa cattolica, è fondata sul diritto divino, come vera società perfetta, tendente cioè ad un fine perfetto, autonomo e fornita di mezzi idonei; società pienamente giuridica, di diritto publico, suprema e perciò perfetta, come esige il suo fine e come l'ha positivamente costituita il suo Divin Fondatore; società spirituale e soprannaturale, tale quindi da non fare e non temer concorrenza di fronte a qualunque altra società perfetta, di ordine naturale (date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio; il mio Regno non è di questo mondo); società una ed unica nel suo genere, quindi universale, perciò cattolica, quindi supranazionale (ed è pure questa una garanzia per tutte le Nazioni, oltre che una nota caratteristica della verità e divinità sua). Tale è la Chiesa di Cristo, tale ce l'ha tramandata

la tradizione costante e gelosa, dai primi Padri a noi, scritta col sangue di milioni di martiri, illustrata dalle più poderose opere dottrinali, celebrata dalle più fulgide manifestazioni artistiche; tale la Chiesa una di Cristo, alla quale oggi, dopo le amare delusioni di folli esperienze eretiche o scismatiche, le menti più elette tornano sempre più numerose o guardano sospirose come a porto di salvezza.

8. Si comprende ora quali possano essere la natura e i limiti della potestà della Chiesa; essa è essenzialmente spirituale e soprannaturale quanto all'origine, all'oggetto e al fine, ed è indipendente così dai membri come da qualsiasi autorità civile, e si stende a tutto quanto si attiene al suo fine, che è la santificazione delle anime e la pace di Cristo nel Regno di Cristo: va inoltre distinta nella Chiesa la potestà di ordine (che si esplica direttamente circa il Sacrificio, i Sacramenti e i Sacramentali), dalla potestà di giurisdizione, che si esplica nel governo sociale dei fedeli: l'una e l'altra conferita al clero; ond'è che la Chiesa è costituzionalmente società ineguale e gerarchica. La potestà di giurisdizione, com'è risaputo, si esercita come potestà di magistero e di impero; quella riguarda più direttamente alla fede, questa ai costumi e alla disciplina, sia di foro interno che di foro esterno. La potestà d'impero, o di regime, si riduce a tre funzioni fondamentali, di cui Gesù Cristo ha direttamente investita la sua Chiesa, e sono la potestà di legiferare su tutto quanto si riferisce alla vita spirituale e al fine soprannaturale; di giudicare controversie relative allo stesso oggetto, per riguardo a persone od a cose, di punire le trasgressioni delle sue leggi e di invocare a tal fine anche il concorso della società civile. Sarebbe interessante lo sviluppo di questi concetti qui appena accennati, ma non ci è consentito dall'indole di questo articolo; interessante dare almeno uno sguardo alla vita amministrativa della Chiesa, al diritto di proprietà, alle immunità personali e reali e a tanti altri aspetti della vita giuridica di questa società perfetta attorno alla quale ancora si addensano ignoranza e calunnia.

9. Abbiamo già accennato che la Chiesa è società gerarchica, anzi monarchica, essendo il potere supremo nelle mani del Romano Pontefice, che ha pieno e vero primato di onore e di giurisdizione su tutta la Chiesa e su ogni parte di essa e sui singoli fedeli. Di qui il *diritto di libera comunicazione*, senza bisogno di « *liceat scribere* », che secondo certi capi ameni il Papa avrebbe dovuto domandare ai vari governi per mandare i suoi documenti alle varie parti del mondo. Di qui ancora il *diritto di legazione* che al Romano Pontefice non compete solo come capo di uno Stato, ma anche come capo supremo della Chiesa; di qui ancora la *immunità* del Romano Pontefice, cioè l'esenzione da oneri personali e patrimoniali verso qualunque Stato, dovutagli in forza della sovranità spirituale che si estende ad ogni parte del mondo; il *diritto esclusivo di nominare* i pastori delle varie chiese, rimossa ogni intrusione di laici, ma salvi i privilegi a questi concessi dallo stesso Supremo Pontefice, che come liberamente li dà, così può liberamente revocarli: materia questa spesso assai delicata e assai complessa, che opportunamente si suol regolare nei concordati.

Ma di ciò toccheremo in altro studio.

*S. T.*

# LITURGIA

## Le fonti del diritto liturgico. – I libri liturgici.

1. Le fonti in diritto sono formali o materiali (cfr. Romani, *Jus civile privatum comparatum*, vol. II, § 37 seg.); fonti formali sono gli organi dai quali viene costituito il diritto; fonti materiali sono i monumenti e i documenti a cui si attinge la conoscenza del diritto, sia del diritto storico sia del diritto vigente. Noi qui tocchiamo le fonti materiali del diritto liturgico vigente: esse sono i libri liturgici e il Codice di diritto canonico. Libri liturgici in senso largo sono quelli di qualsiasi natura che trattano in qualsiasi modo di liturgia o servono comunque al divin culto, siano essi scritti da privati o emanati dalla pubblica autorità; così, ad esempio, in tal senso sono liturgici anche i vari tipi di *Liber precum* o *Memoriale sacerdotum* che sono curati dagli editori per comodo dei sacerdoti; in senso proprio sono liturgici i libri dalla Chiesa prescritti per il culto pubblico; essi possono « sive Ritus et Preces in sacris functionibus peragendis continere, sive sacras Caeremonias supradictos Ritus Precesque comitantes praescribere (S.R.R.C., decr. 4266, 17 maggio 1911, *De edition. librar. liturgic.*); sono quindi *eucologici* (libri di preghiere) oppure *ceremoniali o rituali*, o, più spesso, *misti*. Ordinariamente non sono opera di un solo autore, ma opera di generazioni e di secoli, le quali vi hanno espresso il meglio della loro pietà intensamente vissuta, rinnovati perpetuamente con la trasfusione di linfa sempre giovane, testimonio della vitalità perenne della Chiesa, aperti sempre a nuovi ritocchi e nuovi germogli. Ve ne sono di carattere generale, ma i più sono di carattere particolare alle varie liturgie, per la Chiesa orientale e per la Chiesa latina; di questa sola noi qui ci occupiamo, e più particolarmente dei libri liturgici della Chiesa Romana, trascurando la liturgia ambrosiana, la gallica e la mozarabica e le sottospecie liturgiche di alcuni Ordini, come la benedettina, la domenicana ecc.

2. Poichè il culto affonda, come abbiamo visto, le sue radici nel cuore stesso del dogma e della morale, è facile comprendere con quanta cura la Chiesa, secondo il suo diritto e il suo dovere, vigili alla edizione dei libri liturgici e come più volte la S. Congregazione dei Riti ha dato ai tipografi norme su tale argomento (cfr. decreti 4166, 4178, 4259, 4263); norme rifuse e sintetizzate nel decreto 4266 del 17 maggio 1911 (in « Mon. Eccl. », 1911, pag. 164), in cui è stabilito quanto segue: *a*) le edizioni dei libri liturgici sono o *tipiche* o *secondo la tipica; b*) le *tipiche* possono uscire solo dalla Vaticana o da altri editori pontifici autorizzati dalla S. Congregazione dei Riti; *c*) alla revisione della quale va sottoposto ogni foglio; *d*) un Decreto della stessa S. Congregazione, da riprodursi

nella edizione, dichiara essere quella edizione tipica; *e*) due copie della quale vanno conservate nell'archivio della S. Congregazione; *f*) ogni tipografo può fare la edizione *secondo la tipica*, col consenso e l'approvazione del suo Ordinario; *g*) l'*imprimatur* dell'Ordinario è poi richiesto anche per l'edizione del *Proprium* della diocesi, e se trattasi di propri di altre diocesi o di Ordini religiosi, l'Ordinario del luogo ove è la tipografia non può apporre l'*imprimatur* se prima l'Ordinario della diocesi o dell'Ordine cui il *Proprium* si riferisce, non hanno dichiarato il *concordat cum originali; h*) i libri liturgici sono *praecipue* quelli elencati nello stesso decreto, e cioè:

1. *Breviarum Romanum*
2. *Missale Romanum*
3. *Rituale Romanum*
4. *Pontificale Romanum*

} eorumque excerpta.

5. *Martyrologium Romanum.*
6. *Caerimoniale episcoporum.*
7. *Propria tum officiorum tum Missarum alicuius dioecesis, Ordinis seu Congregationis Religiosae.*
8. *Memoriale Rituum Benedicti Pp. XIII pro minoribus ecclesiis.*
9. *Instructio Clementina pro expositione SS.mi Sacramenti.*
10. *Collectio Decretorum Sacrae Ritunm Congregationis.*

Questi libri servono per la liturgia sacrificale (S. Messa e connessi), per la eucologica (Divino Ufficio e connessi) e per la sacramentale (Sacramenti e sacramentali). Noi li descriveremo brevemente a cominciare dagli eucologici, che sono anche i più usati, quasi come preparazione e come ringraziamento alla S. Messa e come intonazione alla quotidiana vita liturgica, che è poi niente altro che vita cristiana.

3. *Per le ore canoniche* i libri liturgici sono:

*a*) il *Breviario*, la cui prima edizione ufficiale fu ordinata da S. Pio V (1568) e l'ultima tipica con ritocchi, specialmente nell'ordinamento del Salterio, da Pio X, con la constituzione *Divino afflatu*, del 1° novembre 1911, con vigore dal 1° gennaio 1913;

*b*) Accanto al breviario va posto il *Martirologio* romano, che va letto ogni giorno, quasi parte integrante dell'ufficio recitato in coro (et laudabiliter etiam extra chorum, Pio X). Esso fu pubblicato da Gregorio XIII (1584), poi da Benedetto XIV (1749), poi ancora da Pio X (1913) e finalmente, nell'ultima edizione tipica, dal regnante Pontefice Pio XI (1923); se ne ha pure una edizione italiana, ed è lodevole la pratica introdotta da qualche parroco, di leggerlo ogni sera, dopo la benedizione o altra funzione vespertina, al suo popolo, aggiungendo brevi note od esortazioni;

*c*) l'*Ottavario*, che è una raccolta ufficiale delle lezioni del II e III notturno per le feste che nelle chiese particolari si debbono o si

possono celebrare con ottava, e che nondimeno nel calendario della Chiesa universale mancano dell'ottava; fu promulgato la prima volta da Urbano VIII (1623), poi, con supplemento, ripubblicato con approvazione della S. Congregazione dei Riti (1883);

— le *Lezioni* contratte, per le feste della Chiesa Universale, commemorate, da leggersi al matutino, come nona lezione, edite dalla S. Congregazione dei Riti (1915) e nelle più recenti edizioni dei breviari sono aggiunte ordinariamente come appendice, o anche, per maggior comodo, incorporate nel breviario stesso, sotto il giorno a ciascuna assegnato. A questi libri vanno aggiunti i loro estratti, *Antiphonale diurnum* (ed. tip. 1912), *Cantorinus* (1911), *Officium pro defunctis* (1909) e il *Proprium* della diocesi e dell'Ordine.

4. *Per la celebrazione della S. Messa* i libri liturgici sono: *a*) *Messale* e *b*) il *Memoriale dei riti.*

*a*) Il *Messale*, che va studiato più di quanto comunemente non lo sia, nella sua storia, nella sua struttura e nel suo contenuto rituale, eucologico e didattico: qui ci limitiamo a pochi cenni: nella sua forma attuale fu pubblicato la prima volta da S. Pio X (1570) ed ebbe, quasi come il Breviario, successivi aumenti e ritocchi, fino alle edizioni tipiche di Benedetto XV (1920) ed a quella ultima (1923), approvata dalla S. Congregazione dei Riti. La parte normativa è disposta in raccolte organiche, che sono le *Rubricae generales missalis*, il *Ritus celebrandi Missam* e l'*Ordo Missae*, o è distribuita opportunamente nel corpo stesso del Messale, nei vari luoghi cui si riferiscono. Le *Rubricae generales Missalis* sono come il codice di questa materia, e disciplinano in venti titoli le parti e gli aspetti fondamentali del divin Sacrificio, senza scendere, beninteso, a dettagli, se non nel titolo XVI, *De iis quae clara voce aut secreto dicenda sunt in Missa*, e nel XVII, *De ordine genuflectendi, sedendi et standi in Missa privata et solemni.* A questa parte Pio X nella citata const. *Divino afflatu* recò aggiunte e variazioni (*Additiones et Variationes*), « le quali, però, – nota il Vismara, *Le funzioni di Chiesa*, vol. I, pag. 65, n. 1 – opera di transizione e di esperimento, non sono incorporate con le rubriche, ma rimangono distinte, in attesa di una sistemazione definitiva ». Il *Ritus celebrandi Missam* è come il regolamento di esecuzione, e scende perciò, nei tredici titoli, anche ai dettagli, per le singole parti e perfino per i singoli atti. Finalmente l'*Ordo Missae* è come la guida pratica che ordinatamente accompagna lo svolgimento dell'azione liturgica, ponendo al loro posto anche le formule delle parti invariabili (*Confessione*, *Kyrie*, *Gloria*, *Credo* ecc.), e accennando al modo pratico con cui ogni atto va compiuto, senza scendere tuttavia alle particolarità del *Ritus*. Tanto l'uno che l'altro, *Ritus* e *Ordo*, guardano specialmente al celebrante, ma, per concomitanza, guidano pure i ministri maggiori (Diacono e Suddiacono) ed anche i minori. « I due

documenti (*Ordo* e *Ritus*) – nota anche qui il lodato Vismara, loc. cit., n. 2 – riflettono l'origine e la natura diversa. Il primo è più antico, il secondo più recente (la redazione definitiva si attribuisce a Burcardo, † 1503); il primo è generico, il secondo preciso e particolareggiato. Non sempre la corrispondenza delle indicazioni è chiara, non sempre l'accordo è perfetto, nè sempre possibile la conciliazione. In caso di divergenza, naturalmente, da ciò che si è detto, si deve dare la preferenza al *Ritus*, che è posteriore e più preciso. Le divergenze riguardano di solito particolarità minute, di poco rilievo. Nei casi di qualche importanza vi sono dichiarazioni della S. Congregazione dei Riti, alla cui autorità, in definitiva, bisogna sempre rimettersi ». Del *Memoriale dei riti*, che oltre alla S. Messa disciplina anche altre funzioni liturgiche, accostandosi così anche ad altri libri liturgici, diremo più sotto. Qui vorremmo ancora una volta richiamare in modo particolare l'attenzione dei sacerdoti allo studio e alla meditazione del Messale, aiutandosi anche delle opere che sono state scritte su tale argomento, prima fra tutte il *Liber Sacramentorum* del Card. Schuster, in cui non sapresti se più ammirare la erudizione storica, la profondità dogmatica, la unzione ascetica e mistica o la grazia e il nitore estetico multiforme.

5. Ci è capitato di fare troppo spesso questa amara constatazione, di sacerdoti (nè solo i più umili, ma anche . . . professori . . . *et ultra*), i quali non conoscono neppure l'orditura scheletrica del Messale che adoprano ogni giorno, e si trovano perduti se in certi giorni trovano sul calendario rimandi non consueti. Eppure basterebbe un quarticello d'ora, e sarebbe speso bene, per uscir da quella tutt'altro che lodevole ignoranza, prendendo tra mani quel libro divinamente bello che è il Messale, e scorrendolo dalla prima pagina. Vi si trovano, *modo grosso*, una introduzione, una preparazione, poi Messe proprie, comune e Messe votive.

*Nella introduzione*: decreto di approvazione; bolle di S. Pio V, Clem. VIII, Urb. VIII, Pio X; nozioni generali « De anno et eius partibus; Tabula paschalis; Tabula temporaria festorum mobilium; Kalendarium; Rubricae generales missalis; Additiones et variationes in rubricis missalis ad normam bullae *Divino afflatu*; Ritus servandus in celebratione Missae; De defectibus circa Missam occurrentibus ».

*Nella preparazione:* orazioni per la preparazione alla S. Messa e pel ringraziamento, alle quali bisognerebbe pensare prima che al caffè, che al sagrestano, che alle *piae mulieres* e simili cosine.

Le *messe proprie* sono proprie del tempo e proprie dei Santi; le proprie del tempo vanno dall'Avvento alla Pasqua, solennità centro dell'anno liturgico, nella quale si inserisce l'*Ordo Missae* quasi come anello d'unione; seguono le Messe proprie dei Santi, secondo il calendario, da sant'Andrea (30 nov.) in poi.

Le *Messe comuni* seguono una certa gerarchia: comuni dei Santi (apostoli, martiri, confessori, vergini, non vergini) e comune della dedicazione di una chiesa.

Le *Messe votive* sono anch'esse disposte con una certa gerarchia (SS.ma Trinità, Gesù Cristo, Angeli, Maria SS^ma^. ecc. . . .); cui, quasi appendice generale, succedono le orazioni diverse e poi le Messe dei defunti.

*Appendice* può dirsi la parte finale, ove sono raccolte alcune benedizioni speciali che si possono inserire o unire al divin Sacrificio, le benedizioni dei paramenti sacri.

*Supplemento* al messale è la parte ultima, riservata alle Messe proprie « in aliquibus locis » e il proprio delle Messe per la diocesi (e parrocchia o chiesa) e per l'Ordine religioso; Messe che non debbono stare su fogli volanti in balìa della sorte, che si trovano solo quando non servono ma debbono essere fissati a posto loro nel messale, nè in un solo messale (ordinariamente il più bisunto), ma su tutti i messali in . . . attività di servizio; *videant consules!*

Estratti del messale sono il *Graduale* (ed. tip. 1907), il *Kyriale* (1905), l'Evangeliario, l'Epistolario, il Lezionario, il Messale dei defunti, il libro della *Passio*.

6. La *liturgia sacramentale* tende direttamente alla santificazione dei fedeli per mezzo dei Sacramenti, istituiti a tal uopo da Gesù Cristo come segni efficaci della grazia, e dei Sacramentali, istituiti dalla Chiesa come atti deprecativi o implorativi della grazia. Ad essi spetta: *a*) il Rituale; *b*) il Pontificale; *c*) il Cerimoniale dei vescovi; *d*) il Memoriale; *e*) la Istruzione clementina.

*a*) Il *Rituale romano* è per le funzioni dei semplici sacerdoti, la prima edizione ufficiale, ne fu ordinata da Paolo V (1614), cui seguirono quelle di Benedetto XIV (1752), Pio X (1913) e l'ultima tipica, secondo il C. J. C., di Pio XI (1925). È distribuito in titoli, capi e paragrafi o numeri; i primi sette capitoli sono per i sette Sacramenti, eccetto il VI che, seguendo al titolo della Estrema Unzione, inserisce quanto si riferisce alle esequie (dell'Ordine sacro non si parla qui, ed è chiaro); il titolo VIII, amplissimo, è per le benedizioni, il IX per le processioni, il X per le litanie, l'XI per i vari esorcismi e il XII, il più ignorato e il più tartassato, per la tenuta dei libri parrocchiali, la cui importanza, nel senso della Chiesa, si può desumere anche dal fatto che di essi si parla proprio qui, accanto ai Sacramenti e ai Sacramentali.

*b*) Il *Pontificale* è come il rituale del *Pontifex*, cioè del Vescovo, per i Sacramenti cioè e per i sacramentali riservati al vescovo; e se di queste alcune si ritrovano anche nel Rituale, è perchè se ne può facoltizzare anche un semplice sacerdote. È distribuito in tre parti (*personas*, *res* et *loca*, *varia*), senza distinzione di titoli, capi, paragrafi. Alla prima

parte spetta la Cresima, l'Ordine dei vari gradi gerarchici del sacerdozio fino alla consacrazione dei vescovi, poi la benedizione degli abati e delle Abadesse, la consacrazione delle Vergini, la benedizione e incoronazione del Re, della Regina ecc. Nella seconda parte troviamo le benedizioni e consacrazioni reali e locali: dedicazione della chiesa, consacrazione degli altari, benedizioni di chiese, cimiteri, vasi, sacri indumenti, tutti riti che esercitano sullo spirito una irresistibile spinta di elevazione e di purificazione. « Il rito più solenne e più grandioso contenuto nel *Pontificale*, dopo il conferimento degli Ordini, è quello della *Dedicazione* o consacrazione della Chiesa, pieno di magnifici e sublimi significati simbolici, che se talora sembrano ridondanti o troppo ricercati e minuziosi (e il fatto è dovuto in gran parte alla sovrapposizione di elementi diversi, provenienti da tempi, da luoghi o da ambienti diversi) nell'insieme però ci dànno il più bel concetto del tempio cristiano » (Vismara, op. cit., pag. 68, n. 1). Finalmente nella terza parte sono distribuite funzioni e riti varii, « dalla pubblicazione delle feste il giorno dell'Epifania alle cerimonie dei pubblici penitenti; dalla benedizione degli olii alla degradazione dagli Ordini sacri; dal solenne ricevimento dei prelati e degli imperatori alle solenni assoluzioni dei defunti » (Vismara, loc. cit.). Sono riti imponenti e per lo più antichissimi, sparsi dapprima nei Sacramentarii e negli *Ordines romani*, cominciati a raccogliersi, fin dal secolo VIII, in un libro che fu ben detto *Pontificale*, che fu e sarà testimonio dei momenti più drammatici nella vita della Chiesa. Di esso le edizioni più importanti sono quella di York (sec. VIII), di Milano (IX), di Durando di Mende (1290), di Innocenzo VIII (1485), di Clemente VIII (1596), la prima edizione ufficiale, autentica; poi quella di Urbano VIII (1644), di Benedetto XIV (1752), di Leone XIII (1888), ultima tipica, che sostanzialmente riproduce quella di Benedetto XIV. L'edizione è talora in un solo volume, talaltra in volumi distinti; più usata è la prima parte, alla quale spesso si trova aggiunto in comodo appendice il rito di ordinare un solo candidato.

*c*) Il *Cerimoniale dei vescovi* è una guida descrittiva e pratica per i vescovi e le chiese cattedrali nelle varie funzioni caratteristiche del Vescovo, ma, almeno per analogia, interessa anche le chiese minori; anzi è l'unico cerimoniale della Chiesa, al quale pertanto la S. Congregazione dei Riti suol rimettere nei dubbi e nelle questioni controverse; quindi « tenentur . . . ad Caerimoniale episcoporum prae caeteris ecclesiae cathedrales et collegiatae, sed etiam, ad explicandas et complendas regulas in Missali et Breviario traditas, aliae omnes ecclesiae, inquantum eius rubricae minoribus ecclesiis conveniunt et non extat laudabilis alia consuetudo ». Così il Callewaert, vol. I, ed. 3, pag. 124, § 121, riportandosi ai decreti 1666 e 3839, 1, e ben a ragione, dappoichè qui troviamo il regolamento dettagliato delle più solenni funzioni del culto cristiano,

le quali un tempo, come ognuno sa, erano celebrate soltanto dal vescovo; quelle che egli compie e quelle che presiede, dal suo primo ingresso in diocesi, assistito dai suoi presbiteri, diaconi, suddiaconi e ministri minori; qui la Messa e i Vespri pontificali, gli ufficii della Settimana Santa, il ricevimento dei vescovi, altre visite e ricevimenti alle varie autorità.

Il Cerimoniale dei vescovi è diviso in tre libri, questi in capi e questi in paragrafi o numeri. La prima parte, *generale*, dà norme generali per il vescovo e per i singoli assistenti e ministri; la seconda, *speciale*, descrive in particolare le funzioni ordinarie (Vespri, Compieta, Mattutino, Lodi, Messa . . .) e straordinarie (Avvento, Natale, Purificazione, Ceneri, Palme . . .), la terza parte, *diplomatica*, tratta le relazioni del vescovo con le varie autorità civili ed ecclesiastiche. La prima edizione si deve a Clemente VIII (1600); Benedetto XIV, il genio giuridico, ne curò e rese obbligatoria, una nuova edizione (breve *quam ardenti studio*, 25 marzo 1752), e Leone XIII ordinò l'edizione tipica (1886) che è la più recente.

*d*) Il *Memoriale rituum* si può dire il cerimoniale ridotto per le parrocchie minori; un memoriale, cioè un prontuario, un compendio del Messale e del Cerimoniale per alcune funzioni liturgiche le quali richiederebbero maggior copia di clero, quindi non si potrebbero fare nelle chiese che ne sono sfornite; ma la S. Chiesa, desiderando vivamente che non vengano omesse almeno nelle parrocchie, le ha rese possibili, anzi obbligatorie riducendo il cerimoniale, in modo che si possano celebrare anche da un solo sacerdote assistito da tre o quattro soli chierici. Le funzioni di cui qui si parla sono quelle della Purificazione o Candelora (2 febbraio), delle Ceneri, delle Palme, del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e del Sabato Santo, per ciascuna delle quali si ha una guida semplice e precisa, fin nei minimi dettagli, ond'è che se ne può trarre norma sicura anche per casi analoghi. L'uso del *Memoriale* è consentito ed obbligatorio (decreto 2611 ad I) solo nelle parrocchie minori mancanti di clero sufficiente; non nelle altre, siano pur chiese di suore o di collegi, senza uno speciale indulto. Fu pubblicato la prima volta da Benedetto XIII (1725), onde si dice anche (assai male) Piccolo Rituale di Benedetto XIII, per Roma; Pio VII ne ordinò una nuova edizione estendendola a tutto il mondo (1821) e recentemente Benedetto XV, con decreto 14 gennaio 1920, ne ordinò una edizione aggiornata con le disposizioni liturgiche più recenti e la dichiarò tipica col titolo: *Memoriale rituum pro aliquibus praestantioribus sacris functionibus persolvendis in minoribus ecclesiis parochialibus*. Tale è l'importanza di questo caro libriccino, che altra volta, non è molto, abbiamo richiamata su di esso l'attenzione dei nostri lettori (« Mon. Eccl. », 1935, pag. 125).

*e*) L'*Istruzione Clementina* prende il nome da Clemente XI, ma ci richiama a tre Pontefici dello stesso nome, a Clemente VIII che intro-

dusse in Roma l'esposizione e adorazione dell'Ostia Santa detta delle Quarant'ore; a Clemente XI che approvò e promulgò il relativo regolamento, piamente compilato dal cardinale Prospero Marefoschi (1705), ed a Clemente XII che nuovamente curò la sua edizione (1731), l'ultima, tuttora in vigore, col titolo: *Instructio Clementina pro Oratione XL Horarum.* Il nome *Instructio* non inganni; essa è un piccolo codice, o, se vi piace, un regolamento, norma liturgica, sì, ma sempre norma giuridica, che va conosciuta e osservata come tutte le leggi della legittima autorità, e specialmente dell'autorità ecclesiastica. Se in una parrocchia manca il *Memoriale rituum* e l'*Instructio Clementina*, segno è che il parroco non solo trasgredisce gravemente al suo ufficio, ma che è incallito nella colpa, nè solo in questa, ma in molte altre, poichè è inconcepibile zelo sacerdotale con abituale negligenza in così nobili uffici. Al contrario quale copia di argomenti per un corso di istruzioni parrocchiali, da questi due libretti.

7. A queste fonti si debbono aggiungere, per esser completi, i Decreti della S. Congregazione dei Riti, il Codice di diritto canonico e le legittime consuetudini; di cui vedremo altra volta.

*s. r.*

---

# ASCETICA SACERDOTALE

## Il Sacerdote.

1. Sacerdote, che leggi, tu sai che io scrivo per te, chiunque tu sia, del clero secolare (detto così perché costretto a vivere *nel* secolo, cioè nel turbinio della vita per santificare sé e i suoi fratelli e non perché debba vivere *del* secolo), o del clero regolare (detto così per la professione di una vita non più misantropica, non più egoistica, non più egocentrica, ma più dettagliatamente precisata nello svolgimento delle sue manifestazioni); sii tu ai più umili gradini o ai più alti della gerarchia, poiché non è detto che solo gli umili o solo i grandi debbano essere onesti; sia tu ai primi passi del sacerdozio o già innanzi negli anni, sia tu in cura d'anime, assorbito letteralmente dalle opere molteplici del ministero, o dedito ad altri uffici meno turbinosi, chiunque tu sia devi convincerti che scrivo per te; quello che qui dico è come se lo dicessi al tuo orecchio, cuore a cuore con te, dopo un lungo tuo sfogo, per il tuo bene.

2. Quello che di te sopra tutto oggi mi preoccupa è il tuo sacerdozio, è la coerenza dei tuoi pensieri e della tua vita col tuo sacerdozio cioè con te stesso. Conosciti bene, questo per te è elementare, è indispensabile per dare alla tua vita significato e tono e vedrai che ti darà

pure luce e forza. Convinciti di essere sacerdote, di doverlo essere, di poterlo essere degnamente, in qualunque posto ti trovi, sacerdote di Cristo e perciò stesso *alter Christus*. Ma non precipitiamo; prima di arrivare a questa conclusione, alla quale devi arrivare tu, da solo, col tuo pensiero, procedi cauto e soffermati sui vari gradini. Se sei sacerdote sei stato investito di una missione; questo è l'ufficio essenziale del sacerdote, « ex hominibus assumptus, pro hominibus constitutus in iis quae sunt ad Deum »; chiunque tu sia, se sei sacerdote lo sei per questa missione e lo sarai effettivamente in proporzione alla intensità e alla dignità con cui eserciterai questa missione; sacerdote è uguale ad apostolo, uguale a missionario; di qui la tua grandezza e la tua forza.

3. Questa missione ti costituisce intermediario ufficiale tra l'uomo e Dio, tra terra e Cielo, tra il temporale e l'Eterno; è essenzialmente dinamica, in due direzioni e colma l'abisso infinito tra il Creatore e la creatura; rappresentante di Dio presso gli uomini, rappresentante degli uomini presso Dio; portatore di Dio agli uomini, degli uomini, di tutti gli uomini, a Dio; « pro Christo enim legatione fungimur »; legazione che è unica nel suo genere, poiché cumula nello stesso soggetto la duplice rappresentanza, essendo il sacerdote, perché tale, in forza appunto della sua missione, l'inviato da Dio tra gli uomini, il delegato dagli uomini presso Dio, « in iis quae sunt ad Deum ». Compenetrati di questo pensiero; scandisci nel tuo cuore le parole di san Giovanni Crisostomo (*De verbis Is.*, hom., 5): « Medius stat sacerdos inter Deum et naturam humanam: illinc venientia beneficia ad nos deferens, et nostras petitiones illuc perferens ».

4. Sei l'*inviato di Dio*, da Lui ripeti principalmente la tua missione e la tua dignità, di conoscerla sempre meglio, di apprezzarla sempre più, di farla sempre più e sempre meglio conoscere ed apprezzare; bada sopratutto di non avvilirla, poiché non compromettersti solo i tuoi interessi, ma gl'interessi stessi di Colui che t'ha mandato; avvilirla tu puoi non solo con opere turpi, ma anche con una vita leggera; ancor più sovente la si avvilisce con l'oblio e con la vigliaccheria: l'oblio, quando a tutto pensi, al decoro, all'etichetta, al protocollo, magari anche alla cultura e all'arte e alla scienza persino e alla politica, ma dimentichi di esser l'inviato di Dio; con la vigliaccheria quando ti vai aggrappando a tutti gli sterpi umani per barcamenarti alla meglio e aver meno noie possibili e magari le più numerose possibili approvazioni, ma se per esser sacerdote devi prendere posizione e forse compromettere il quietovivere e togliere forse un'ora ai tuoi sonni beati, allora ti sgomenti, ti rintani, ti raccoccoli nell'ultimo angolo della tua cameretta e lasci il campo di lavoro e di lotta. Quanti campi deserti così vedi attorno a te? Pensa che disponi dei diritti e della forza di Dio che t'ha mandato dicendoti: *confidite, ego vici mundum.*

5. Sei *delegato degli uomini* presso Dio, per trattarvi gli interessi più vitali e i più nobili della vita individuale e sociale. Per questo t'è necessario conoscere gli uomini, conoscere i vari aspetti della vita umana; le sue aspirazioni e le sue miserie, le sue risorse e le sue tare, le divine bellezze e le più fetide piaghe delle anime; isolarti in un solipsismo indiano tu non puoi, se sei sacerdote, in qualunque condizione tu viva; né ti si può sequestrare dagli uomini, da quelli specialmente che hanno più bisogno di te, i poveri, gli ignoranti (intendi di cose di Dio, anche se sapientissimi nel resto), i tribolati, i giovani. Non puoi essere il portavoce degli uomini, e più che portavoce il portacuori, se non vivi a contatto con essi ed a contatto con Dio. Provati a sviluppare questo aspetto della tua missione e vedrai quanto è fecondo, e sentirai come intona tutta la tua vita, e proverai quale spinta potente esso sia a migliorarti per migliorare, a santificarti per santificare. E non ti perdere in astrattismi, facili illusioni di anime piccole e neghittose; tienti a contatto con la realtà, domandati se sei veramente sacerdote, poi domandati subito presso quali uomini tu rappresenti Dio come suo inviato, e quali uomini in concreto tu rappresenti presso Dio, e in quali affari e in qual modo, e con quale spirito, e con quali risultati, perché anche questi hanno la loro importanza, almeno segnaletica. Questo esame a te s'impone, se sei sacerdote, solo per questo, in qualunque condizione o dignità o grado tu ti trovi, solo perché sei « alter Christus ... ex hominibus assumptus, pro hominibus constitutus in iis quae sunt ad Deum ».

---

# RECENSIONI

*Rassegna di morale e diritto*, pubblicazione trimestrale, fasc. 2°, giugno 1935 (25 × 18 cm.), pagine 148 + VIII. Roma, Via Machiavelli, 50. — Abbonamento annuo L. 25; prezzo del presente fascicolo L. 15.

La benevola accoglienza incontrata da questa Rassegna dimostra che risponde veramente ad un bisogno; unico nel genere, organo di pensiero e di ricerche, indispensabile ad ogni sacerdote consapevole della sua missione, ai professori di Seminari e di Università laiche, ai giudici di tribunali ecclesiastici e civili, come dimostra il sommario di questo fascicolo e quello del precedente da noi a suo tempo riportato.

Ecco il sommario:

*Sintesi*: Le basi della Morale e del Diritto – La Storia – S. Romani.

*Studii*: La causalità *per se* e *per accidens* dell'atto volontario con riferimento all'aborto per isteroctomia – A. Mancini. — Razzismo ed Eugenica – L. Gualdi. — Applicazioni controverse del Canone 1971 CJC. – L. Capalti.

*Note e discussioni*: L'Articolo 8 del Concordato – P. Ciprotti. — Imputabilità e responsabilità nello stato di ubbriachezza – G. Averna. — La Giustizia – I Magistrati – P. Gubitosi.

Segue una copiosa bibliografia così distribuita: Fondamenti, Morale (fondamentale, opere generali, trattati speciali), Filosofia del diritto, Diritto canonico (*Normae generales, De personis*, varie), Diritto concordatario, Diritto civile publico (politica, diritto costituzionale), Diritto civlie privato (parte generale, obligazioni), Diritto processuale.

Fr. JÉROME, de Paris, O. M. E., *La doctrine Mariale de St. Laurent de Brindes*, pag. 395, Paris, 1935.

Studio ampio, serrato, esauriente sur un tema doppiamente caro, perché parla di Maria secondo la dottrina di uno dei più teneri, più acuti e più geniali maestri, di cui finalmente era tempo si cominciasse a conoscer qualche cosa oltre al nome e ai luoghi comuni.

Sac. A. CARMAGNOLA, *Meditazioni per ogni giorno e per le principali feste dell'anno*. 2 voll. — Prezzo, L. 30.

In oltre 1100 pagine si ha un corso completo e organico di meditazioni ordinate, succose, limpide, serene, penetranti, dettate per la maggior parte da quel Direttore di anime che fu don Albino Carmagnola e altre aggiunte, per le circostanze speciali, da don Antonio Maniero, l'uno e l'altro nutriti alla scuola di san Giovanni Bosco. Non si potrebbe desiderar di meglio.

PERARDI, *La dottrina cattolica. Virtù e peccato*. 2 voll. — L. 30.

Per un corso di catechismo agli adulti non sapremmo consigliar di meglio; ma quest'opera torna assai utile anche per quei laici che desiderano perfezionarsi col loro studio personale, nella religiosa istruzione e formazione: aggiungiamo *e formazione* perché ci pare che questa lettura debba avere una grande efficacia formativa.

D. GIULIO DE ROSSI, *La barricata*. Roma (1935). — L. 5.

Se P. Bassi, cui l'editore Ferrari ha affidata questa ristampa, vi avesse cambiata anche una virgola per aggiornar, come dicono, l'opera, noi che del nostro don Giulio portiamo scolpite nell'anima tutti i tratti e persino il tono della voce e sopratutto la luce sacerdotale che ne illuminava il volto, ed oggi pare sia più viva, come aureola di un vincitore quella luce, noi avremmo protestato. Perché qui, come nelle opere geniali più spontanee e più espressive, nulla c'è da cambiare; sarebbe carina se con questi criteri si andasse a mutilare Quadrato, Tertulliano, Agostino, Ozanam, Montalambert e gli altri. Leggano anche i giovani ed i giovanissimi; impareranno a conoscere, ad amare e difendere come don Giulio conobbe, amò, difese, primo tra i primi, sulla barricata, la Religione e la Patria.

P. TOBIA NENO S. J., *Acclamazioni a Cristo Re*. — L. 6,50.

Originale davvero questa, non sappiamo se dire apologetica, teologia, ascetica o predicazione, nella quale l'impeto della acclamazione dà forza a salire quanto più è possibile nelle altezze della dottrina e dà inoltre quella decisione di orientamenti pratici cui si deve sopra ogni cosa, mirare se non si vuol rimanere sterili. Trentatrè acclamazioni, altrettante conferenze distribuite in tre parti, la potestà regale di Gesù, le proprietà del Regno di Gesù Cristo Re, i pregi di Gesu Cristo Re.

*Direttore responsabile:* MONS. SILVIO ROMANI

*Imprimatur*: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16